Avv. Maurizio Danza -Arbitro Pubblico Impiego Lazio Docente di Diritto del Lavoro "Universitas Mercatorum" Via Devich nº 72 00143 Roma Tel. 0664522748 fax 06.233228203 email avvmauriziodanza@pec.it

AL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

ON.LE ANDREA ORLANDO

Ufficio di Gabinetto

e-mail: centrocifra.gabinetto@giustiziacert.it

Oggetto: Diffida stragiudiziale per la applicazione dello scorrimento graduatorie 26 luglio 2017 - procedure selettive di cui agli avvisi n.1 e n.2 del 19 settembre 2016 e conseguente inquadramento in Area III dei funzionari giudiziari e dei funzionari UNEP idonei.

Per espresso incarico del Coordinatore Nazionale per le Funzioni Centrali della Federazione Sindacati Indipendenti - USAE, Sig.ra Paola Saraceni,

premesso che

in attuazione all'art.21-quater del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Personale e della Formazione Ufficio III - Concorsi e Assunzioni del Dicastero dalla S.V. presieduto, aveva indetto con avviso n.1 e n.2 del 19 settembre 2016 procedura selettiva interna, rispettivamente per il passaggio al profilo professionale di Funzionario giudiziario-area III F1, riservata ai Cancellieri dell'amministrazione giudiziaria, mediante passaggio dall'area seconda per la copertura di 1.148 posti e per il passaggio al profilo professionale del funzionario UNEP-area III terza, riservata alla figura professionale di ufficiale giudiziario, mediante passaggio dall'area seconda per la copertura di 622 posti;

negli avvisi di indizione delle procedure selettive n.1 e n.2 punto 5.3 - prova selettiva- si riporta espressamente che "saranno considerati idonei solo i candidati che abbiano riportato alla prova selettiva un punteggio pari al 60% del punteggio massimo disponibile per la prova stessa ed

1

indicato nel quadro C) dell'allegato 1)", a dimostrazione che il Suo dicastero aveva previsto la formazione di una graduatoria di personale idoneo e non solo di vincitori dei profili professionali;

anche il punto 8.4 degli avvisi suindicati -formazione graduatoria, nello stabilire espressamente che "la graduatoria conserva validità per il termine di tre anni decorrente dalla data di pubblicazione", conferma che le suindicate procedure selettive sono assoggettate alla applicazione del principio dello scorrimento a favore degli idonei;

nell'avviso del 26 luglio 2017 di pubblicazione di entrambe le graduatorie sul sito del Ministero veniva riportato espressamente che "le graduatorie così formate resteranno aperte a successivi scorrimenti che si renderanno, anche a breve, possibili in base alla normativa vigente";

il personale risultato idoneo nelle graduatorie, avendo proficuamente frequentato il periodo di formazione e superato le prove selettive, ammonta, ad esclusione dei candidati risultati vincitori, rispettivamente a n. 3487 cancellieri e n. 418 ufficiali UNEP;

in data 8 agosto 2017 sul sito del Ministero della Giustizia nella sezione relativa alle progressioni ex art.21-quater all'argomento "FAQ" si affermava inopinatamente che "come previsto dall' art.21 quater del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, lo scorrimento delle graduatorie potrà essere eseguito a seguito di nuove assunzioni di personale nello specifico profilo professionale, per un numero di posizioni corrispondenti a tali nuove assunzioni cui, per espressa previsione normativa, sono equiparati i nuovi ingressi per mobilità";

per tali motivi la FSI USAE -Funzioni Centrali a firma del Coordinatore Nazionale, inoltrava una lettera ad alcuni parlamentari con richiesta di applicazione dell'istituto dello scorrimento a favore degli idonei delle graduatorie dei Cancellieri e funzionari UNEP;

a seguito di ciò l'On.le Renata Polverini presentava "una interrogazione parlamentare a risposta immediata", cui seguiva *un question time* con la S.V. e i Ministri Poletti, Franceschini, Calenda, Finocchiaro tenutosi in data 13 settembre 2017 presso l'aula di Montecitorio;

dal testo del resoconto ufficiale del Suo Dicastero letteralmente si evince che "il vincolo previsto dal secondo comma dell'art.21 quater del decreto legislativo n.83 del 2015 risponde alla generale prescrizione vigente in materia, che vincola le progressioni interne ad altrettante nuove assunzioni, anche in seguito all'esperimento di procedure di mobilità. Il meccanismo in questione prevede dunque necessariamente che la quota di idonei ammessi allo scorrimento possa essere determinata

quantitativamente solo all'esito di procedure che abbiano comportato nuove assunzioni, non disponendosi, altrimenti, del dato di riferimento";

la tesi della subalternità del diritto allo scorrimento degli idonei nelle procedure de quo "in corrispondenza dei nuovi ingressi derivanti da altre procedure assunzionali", oltre ad essere del tutto contraddittoria ed illogica, attesa la già anticipata volontà del Suo Dicastero di avviare lo scorrimento solo per n.200 posizioni, appare del tutto priva di fondamento e viola palesemente i principi espressi nell'art.21 quater della legge 6 agosto 2015, n. 132;

la mancata applicazione dell'istituto della scorrimento, viola la *ratio* dell'art.21 quater finalizzato a conferire un effetto sanante della nullità delle norme di cui agli artt.14-15 del CCNL Ministeri 1998/2001, nonché degli artt. 15 e 16 del CCNI 2006/2009 del 29 luglio 2010, a favore di tutti i Cancellieri e funzionari UNEP idonei e non certo limitato ai soli contenziosi definiti o pendenti;

la manifestata volontà, da parte della S.V., di non dar corso allo scorrimento comporta una grave disparità di trattamento ed una lesione del diritto soggettivo degli idonei che versano nelle stesse condizioni dei vincitori, avendo superato le stesse prove selettive;

lo stesso Ministero ritiene tali procedure attuative, di cui all'art.21 quater, del tutto assimilabili alle procedure concorsuali ordinarie, come si evince sia nel punto 8.4 del bando di indizione, che dalla risposta alla interrogazione parlamentare del 13 settembre 2017 secondo cui "le graduatorie conservano validità per il termine di 36 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione", riproponendo sostanzialmente la disposizione di cui all'art.35 co.5 ter del D.lgs.n.165/2001;

il diritto allo scorrimento è pacificamente riconosciuto dalla nota sentenza della VI Sez. del Consiglio di Stato n. 1061 del 5 marzo 2014, che ritiene applicabile detto principio anche a favore degli idonei delle graduatorie dei concorsi interni di tipo "verticale" della pubblica amministrazione, sulla base di un orientamento della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass., sez. lavoro, 21 dicembre 2007, n. 27126; Cass., sez. un., 13 giugno 2011, n. 12895 e Cons. St., sez. VI, 6 marzo 2009, n. 1347);

la volontà manifestata dall'On.le Ministro, nella risposta immediata ad interrogazione parlamentare, di non dar corso allo scorrimento delle graduatorie degli idonei e di farlo dipendere da altre procedure assunzionali, contrasta palesemente con la ricostruzione interpretativa in tema di diritto allo scorrimento operata dalla **VI Sez. del Consiglio di Stato**;

l'On.le Ministro nega altresì il diritto allo scorrimento degli idonei, subordinandolo illegittimamente alla immissione di altrettante unità dall'esterno, violando così palesemente anche l'art. 21 quater co. 2 della legge 6 agosto 2015, n. 132, nella parte in cui dispone la riserva percentuale nella misura del 50 % dei posti a favore del solo personale interno alla Giustizia;

la attesa e la subordinazione ad altre procedure assunzionali determina, senza alcun dubbio, una stasi indefinita nello scorrimento della graduatoria degli idonei cancellieri ed ufficiali giudiziari, costretti a subire i danni dovuti alla permanenza della stessa situazione di illegittimità, oggetto invece di specifici interventi di tutela dei giudici del lavoro, che hanno riconosciuto ai ricorrenti il danno sia da riqualificazione che da demansionamento;

l'istituto dello scorrimento a favore degli idonei garantirebbe peraltro un evidente risparmio delle risorse pubbliche, diversamente da nuove e preannunciate altre procedure assunzionali, da cui si vuole far dipendere ingiustificatamente ed illegittimamente l'applicazione del suddetto principio,

SI DIFFIDA

L'On.le Ministro della Giustizia nella sua esclusiva qualità,

Mour to Hope

perchè ordini agli uffici competenti di ottemperare al principio dello scorrimento delle graduatorie, con conseguente inquadramento in Area III dei funzionari giudiziari e dei funzionari dell'Ufficio Unico notifiche e protesti idonei, desumibili dalle graduatorie delle procedure selettive, di cui all'avviso n.1 e n.2 del 19 settembre 2016, pubblicate in data 26 luglio 2017, in ottemperanza all'art.21 quater della legge 6 agosto 2015, n. 132, nonchè all'art.35 co.5 ter del D.lgs.n165/2001. Si riserva ogni azione legale a tutela della Organizzazione Sindacale rappresentata.

Roma 16 ottobre 2017

Avv. Maurizio Danza